

CITTÀ DI MARANELLO
(Provincia di MODENA)



**Classificazione
Acustica
Del Territorio
Comunale**

RELAZIONE

ADOZIONE: Del. C.C. n. 3 del 10/02/2016

APPROVAZIONE: Del. C.C. n. ... del



CITTÀ DI MARANELLO

(Provincia di MODENA)



Classificazione Acustica Del Territorio Comunale

RELAZIONE

ADOZIONE: Del. C.C. n. 3 del 10/02/2016

APPROVAZIONE: : Del. C.C. n. ... del

Il Sindaco

Massimiliano MORINI

L'Assessore all'Urbanistica
Patrizia CASELLI

L'Assessore all'Ambiente
Mariaelena MILILLI

Il Segretario Comunale
Anna Maria MOTOLESE

Adozione

Progettista responsabile:
Roberto Farina (OIKOS Ricerche Srl)

Comune di Maranello
Roberto Bolondi (Dirigente Area Tecnica)
Marialuisa CAMPANI (Responsabile)

Alessandra Carini (coord. Operativo)
Diego Pellattiero

Approvazione

Progettista responsabile:
Roberto Farina (OIKOS Ricerche Srl)

Comune di Maranello
Elisa Tommasini (Dirigente Area Tecnica)
Marialuisa CAMPANI (Responsabile)

Alessandra Carini (coord. Operativo)
Diego Pellattiero

INDICE

1.	LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI MARANELLO	1
1.1.	METODOLOGIA GENERALE	1
1.2.	L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA REGIONALE	4
1.3.	PRODOTTI TECNICI E PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE	7
2.	LA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DI FATTO	9
2.1.	PREMESSA	9
2.2.	ZONIZZAZIONE ACUSTICA - METODOLOGIA	9
2.2.1.	Aree adiacenti alle infrastrutture viarie primarie e secondarie	10
2.2.2.	Aree particolarmente protette	11
2.2.3.	Aree prevalentemente ed esclusivamente industriali	12
2.2.4.	Aree destinate ad attività direzionali o comunque ad intensa attività umana (Classe IV)	12
2.2.5.	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, aree di tipo misto e aree di intensa attività umana (Classi II, III, IV)	13
2.2.6.	Aree prevalentemente agricole	13
2.3.	DESCRIZIONE DELLE TAVOLE DI ZONIZZAZIONE	13
2.4.	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI POTENZIALE CONFLITTO	15
3.	LA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DI PROGETTO	18
3.1.	METODOLOGIA	18
3.2.	DEFINIZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA PROSPICIENTI LE INFRASTRUTTURE VIARIE (DPR 142/2004)	19
4.	INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	21
4.1.	DISCIPLINA ACUSTICA DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI	22
4.2.	TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	23
4.3.	PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE	24
4.4.	PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	24
4.5.	DEROGHE PER ATTIVITÀ TEMPORANEE	25
4.6.	VALUTAZIONI	31
4.7.	DOCUMENTAZIONE TECNICA	32
4.8.	AGGIORNAMENTI	32

1. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI MARANELLO

1.1. METODOLOGIA GENERALE

La classificazione acustica del territorio comunale, introdotta dall'art.2 del D.P.C.M. 1/3/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e ambienti esterni", è definita dall'art.6 della Legge Quadro 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" come adempimento obbligatorio da parte dei Comuni, che sono quindi tenuti a dotarsi di tale strumento, il primo introdotto in Italia per una gestione del territorio che tenga conto delle esigenze di tutela dal rumore. Tale obbligo è riaffermato nella nostra Regione dalla L.R. n. 15 del 9.5.2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Sia il D.P.C.M. 1/3/91 che il D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", attuativo dell'art.3, comma 1, lettera a, della Legge quadro 447/95, suddividono il territorio in sei classi di qualità dell'ambiente acustico, associando a ciascuna di esse valori limite di emissione, di immissione e di qualità.

Alle Amministrazioni Comunali è demandato il compito di suddividere il territorio comunale in unità territoriali omogenee a cui attribuire le classi acustiche, seguendo gli indirizzi di classificazione predisposti dalla Regione.

Mentre le classi I, V, VI possono essere individuate a partire dalla cartografia e dagli elaborati della pianificazione urbanistica vigente (alla classe I sono infatti riconducibili le aree destinate ad attrezzature e spazi di massima tutela: scuole, ospedali, cliniche, parchi e giardini pubblici, e alle classi V e VI quelle prevalentemente e/o esclusivamente produttive), l'attribuzione delle altre classi richiede il calcolo dei valori assunti nelle diverse parti del territorio da tre parametri di valutazione: la densità di popolazione; la densità di attività commerciali; la densità di attività produttive.

Inoltre, la classificazione individua fasce per le aree prospicienti le infrastrutture viarie e ferroviarie.

Con la Delibera GR 2053/01 la regione Emilia-Romagna ha fissato cinque intervalli di valori cui viene associato un punteggio crescente al crescere della densità abitativa e della densità di attività commerciali e produttive, al fine di classificare le diverse UTO che compongono l'insediamento urbano assegnando a ciascuna un punteggio ottenuto sommando i valori attribuiti ai tre parametri.

Con la stessa Direttiva la Regione ha fornito ai Comuni precise indicazioni per l'applicazione dei disposti di cui alla L.447/95 e alla L.R.15/2001, in merito al tema della classificazione acustica

del territorio.

Attraverso tale Direttiva, che riprende a grandi linee i contenuti della precedente circolare dell'Assessorato alla Sanità n.7 del 1-3-1993 ("Classificazione dei territori comunali in zone ai sensi dell'art.2 del D.P.C.M. 1-3-1991") la Regione Emilia Romagna individua alcuni criteri generali di riferimento:

- utilizzare una base cartografica il più possibile indicativa del tessuto urbano esistente e dei suoi usi reali, con riferimento alle tipologie di destinazione d'uso disciplinate dagli strumenti urbanistici;
- evitare una classificazione troppo frammentaria del territorio (ad eccezione del caso della classe I, per la quale si accetta la presenza anche di aree piccole proprio per la necessità di proteggerle dal rumore);
- accettare la possibilità che, nelle configurazioni urbanistiche esistenti, confinino aree con limiti che si discostano di più di 5 dB(A), a patto di proporre interventi di risanamento per i casi nei quali se ne rilevi la necessità;
- disporre di dati socio-demografici il più possibile aggiornati;
- utilizzare una ripartizione territoriale significativa rispetto a quella dei dati disponibili.

La metodologia da adottare per fornire elementi oggettivi di identificazione delle sei classi previste dal DPCM 14/11/97 si può sintetizzare nel modo seguente.

La classe I comprende le strutture scolastiche e sanitarie (tranne quelle inserite in edifici adibiti principalmente ad abitazione); i parchi e giardini pubblici utilizzati dalla popolazione come patrimonio verde comune (restano quindi escluse le piccole aree verdi di quartiere e il verde sportivo, per la fruizione del quale non è indispensabile la quiete); le aree di particolare interesse storico, architettonico, paesaggistico e ambientale, tra cui i parchi, le riserve naturali, le zone di interesse storico-archeologico; i piccoli centri rurali di particolare interesse e gli agglomerati rurali di antica origine.

La classe V comprende tutte le aree monofunzionali a carattere prevalentemente industriale, per le quali si ammette la presenza di abitazioni.

La classe VI è attribuita ad aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno ricompresi tutti gli edifici pertinenti all'attività produttiva.

Le classi intermedie (II, III, IV) sono quelle che, con diverso tipo di urbanizzazione, presentano diverse condizioni di inquinamento acustico e richiedono requisiti differenziati di qualità ambientale:

- la classe II comprende aree destinate ad uso prevalentemente od esclusivamente residenziale
- la classe III comprende le aree di tipo misto, in cui sono presenti o previste insieme alla residenza attività commerciali e produttive in misura significativa
- la classe IV comprende le aree di intensa attività umana, ove prevalgono le attività commerciali, le funzioni direzionali, le attrezzature alberghiere, e in generale le attività che generano e attraggono forti flussi di spostamenti.

L'individuazione dell'UTO secondo i parametri e le definizioni di cui sopra suscita qualche perplessità, pur condividendo la motivazione di fondo secondo la quale essa rappresenta la più piccola unità per la quale si dovrebbe disporre dei dati statistici necessari per l'analisi territoriale.

In primo luogo le perplessità derivano dalla generale inutilizzabilità di tale riferimento territoriale, se confrontato con i dati numerici disponibili, quasi sempre riferiti alla sezione di censimento (soprattutto sulle aree extraurbane o periferiche ai centri abitati si tratta di aggregati territoriali anche di elevate dimensioni e tutt'altro che omogenei).

Inoltre, se nel passaggio dalla classe II alla classe IV si evidenzia, secondo i criteri di cui alla normativa di riferimento, un aumento del numero di residenti e della intensità delle attività economiche, cui corrisponde un incremento dell'importanza delle vie di comunicazione e dei relativi volumi di traffico, è vero anche che tale aumento del volume di traffico fa sentire i propri effetti su tutti gli isolati prospicienti la strada e non solo su quello che si sta esaminando.

AREE PROSPICIENTI LE INFRASTRUTTURE VIARIE ESISTENTI

A differenza del precedente D.P.C.M. 1/3/91, che non distingueva tra loro le diverse sorgenti di rumore e considerava il traffico veicolare solo come uno dei parametri per assegnare ad un'area la relativa classe di appartenenza, le specifiche indicazioni normative portano a distinguere le aree edificate o libere dalle sedi stradali, analizzando a parte le aree definite come prospicienti strade e ferrovie.

In particolare, si fa riferimento alle caratteristiche geometriche delle sezioni trasversali delle strade, come indicate dalle Norme Tecniche del C.N.R.

Appartengono quindi alla classe IV le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali e le strade di penetrazione e di attraversamento, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio urbano ed extraurbano, categorie riconducibili agli

attuali tipi A, B, C e D del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92; appartengono alla classe III le aree prospicienti le strade di quartiere ovvero comprese solo in specifici settori dell'area urbana, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92; appartengono infine alla classe II le aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio le strade interne di quartiere, adibite a traffico locale, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92.

Il DPR 142 del 30 marzo 2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447" fissa limiti di immissione per i ricettori che si trovano entro fasce di pertinenza acustica di infrastrutture stradali esistenti e di progetto, in relazione alle caratteristiche della strada e alla destinazione d'uso del ricettore.

1.2. L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA REGIONALE

Facendo riferimento agli indirizzi operativi contenuti all'interno della Delibera di Giunta n. 2053/2001 del 9 ottobre 2001, sono individuate su base cartografica aggiornata (1:10.000 per lo stato di fatto, 1:5.000 per lo stato di progetto), sia all'interno del perimetro del territorio urbanizzato del capoluogo, sia sull'intero territorio comunale, le diverse classi di appartenenza per le zone ritenute acusticamente omogenee.

Il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è stato principalmente riferito alle effettive condizioni di fruizione del territorio stesso (stato di fatto), e a quelle previste da PSC e RUE (stato di progetto), tenendo quindi conto delle destinazioni individuate dal PSC di Maranello e della programmazione urbanistica ad esso conseguente.

Un'importante novità contenuta nella direttiva regionale "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio", in applicazione del c. 3 dell'art. 2 della L.R. 9.5.2001, n.15, a differenza di quanto suggerito dalla precedente circolare, riguarda la classificazione acustica dello stato di progetto della pianificazione, ovvero di quelle parti di territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto (uso reale del suolo) e l'assetto derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali non ancora attuate al momento della formazione della stessa.

La L.R. n.20/2000 e le relative norme transitorie fanno riferimento a due diversi strumenti di pianificazione comunale, cui corrispondono diverse disposizioni normative:

- il Piano Regolatore Generale (PRG) ai sensi della L.R. n.47/78;
- il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), il Piano

Operativo Comunale (POC) ai sensi della L.R. n.20/2000.

I criteri di attribuzione delle classi acustiche, da applicarsi alle UTO di progetto, rimangono sostanzialmente immutati: l'attribuzione delle classi I, V e VI (e in alcuni casi IV) avviene per via diretta in relazione alla destinazione d'uso definita dallo strumento urbanistico.

Quanto alle classi intermedie il criterio rimane quello di calcolo del punteggio, ma applicato alla massima capacità edificatoria dei singoli lotti individuati.

Le linee guida forniscono infine alcune prescrizioni per la cartografia di riferimento, definendone la scala 1:5.000 e, in conformità alla norma UNI 9884, l'uso dei colori verde per la classe I, giallo per la II, arancione per la III, rosso vermiglio per la IV, rosso violetto per la V e blu per la VI; gli stessi colori, applicati ad una campitura rigata su fondo bianco, indicano nelle tavola 2 "Stato di Progetto" le aree delle previsioni di Piano che comportano una nuova classe acustica, mentre nella tavola 3 "Sintesi", le stesse aree hanno campiture rigate su fondo a colore che indicano il cambio di classificazione nel passaggio da stato di fatto e progetto: nella simbologia adottata, il colore della riga più stretta indica lo stato di fatto, quello della riga più larga lo stato di progetto).

La presente relazione tecnica riporta la metodologia e le motivazioni seguite per elaborare la classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto per il Comune di Maranello, in riferimento al progetto di PSC elaborato contestualmente.

Tenuto conto dei valori limite di emissione, dei valori limiti assoluti di immissione, dei valori di attenzione e dei valori di qualità acustica previsti all'art.2, comma 1, lett. e), f), g) e h) della Legge n.447 del 1995 e fissati dal DPCM 14.11.1997 (in particolare per alcune parti del territorio destinate ad attività da proteggere), della situazione attuale (stato di fatto) e delle previsioni del PSC (stato di progetto), il territorio viene suddiviso in unità territoriali omogenee, secondo le indicazioni contenute ai punti 3.2 "I nuovi strumenti urbanistici comunali della L.R. 20/2000" e 4 ("Classificazione acustica delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto") dei citati Criteri regionali.

I criteri per la definizione della classificazione sono molteplici, dovendo essa in alcuni casi tutelare il territorio prevenendo il deterioramento del clima acustico (zone non inquinate), ed in altri avendo come scopo il risanamento del degrado esistente.

Gli aspetti maggiormente delicati nella definizione della classificazione riguardano:

- il rispetto contemporaneo, nell'ambito della stessa classe di zona, dei limiti legislativi previsti per il periodo notturno e per quello diurno;
- il rispetto dell'art.2, comma 4, della L.R.15/2001, in base al quale "all'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione le aree contigue, anche appartenenti a comuni

contermini, non possono avere valori che si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente";

- la necessità di rendere congruenti le esigenze imposte dalla classificazione acustica con quelle delle previsioni insediative e infrastrutturali dei PSC.

Nella redazione della classificazione acustica di progetto si sono evitate le eccessive suddivisioni territoriali, così come si sono evitate le eccessive semplificazioni.

Attenendoci alle raccomandazioni della Legge Quadro, si è cercato di evitare, per le aree di nuovo insediamento, l'accostamento di zone caratterizzate da una differenza di livello assoluto di rumore superiore a 5dB(A), anche se in alcuni casi ciò si è reso inevitabile, come ad esempio laddove l'area da tutelare e la principale sorgente di rumore sono contigue. In molti casi, la stessa individuazione degli ambiti del PSC prevede la presenza di aree di mitigazione ambientale (sigla ECO) come aree "cuscinetto" interposte tra ambiti con caratteri ambientali molto diversi. In questi casi di è attribuita agli ambiti ECO una classe intermedia tra quelle degli ambiti adiacenti, interpretando in tal senso, dal punto di vista del rumore, la funzione di mitigazione attribuita dal PSC.

Nell'individuazione delle zone si è data priorità all'identificazione della classe a più alto rischio (V) e di quella particolarmente protetta (I), in quanto più facilmente identificabili in base alle particolari caratteristiche di fruizione del territorio o a specifiche indicazioni del PRG vigente (per lo stato di fatto) e del PSC e RUE (per lo stato di progetto).

Si è proseguito poi con l'assegnazione delle classi II, III, IV e con la classificazione della viabilità, anche se in generale risulta più complesso individuare tali classi a causa dell'assenza di nette demarcazioni tra aree con differente destinazione d'uso.

Si è tenuto conto inoltre della classificazione del territorio eseguita nella stesura del PSC e del RUE comunali, in quanto – in particolare nel RUE - l'individuazione di ambiti e sub ambiti del territorio urbanizzato è stata sviluppata dalla base dei seguenti elementi:

- densità della popolazione;
- presenza di attività commerciali ed uffici;
- presenza di attività artigianali;
- traffico veicolare e ferroviario;
- presenza di servizi ed attrezzature.

Per le aree di previsione del PSC si è tenuto conto di obiettivi e caratteristiche della trasformazione prevista: tale parametro è particolarmente significativo nel caso degli ambiti di riqualificazione, nei quali l'obiettivo principale è l'innalzamento, anche dal punto di vista ambientale, del livello di qualità delle aree.

Si elencano di seguito i riferimenti normativi, le fonti dei dati necessari per la valutazione dei parametri territoriali, la cartografia di base, i documenti analizzati:

- Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/95;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/97;
- Legge Regionale n.15 del 09/05/2001, recante "Disposizioni in materia inquinamento acustico";
- Delibera di Giunta n. 2053/2001 del 9 ottobre 2001 recante "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio" (comma 3 dell'art. 2 della l. r. 15/2001).;
- Dati anagrafici relativi alla popolazione residente (ripartizione per sezione di censimento; mappa relativa all'ultimo censimento 2001 e al precedente 1991);
- Dati ISTAT in merito alle attività artigianali e commerciali (censimento 1991);
- "Copertura" fornita dall'ISTAT, con la mappa delle zone di censimento (mappa relativa all'ultimo censimento 2001 ed al precedente 1991);
- Cartografia numerica di base del Comune di Maranello;
- PSC e RUE di Maranello.

Quanto alla scelta dell'unità territoriale di base, come detto si è fatto riferimento alla individuazione di ambiti e sub ambiti di PSC e RUE.

CARATTERIZZAZIONE GRAFICO-CROMATICA DELLE CLASSI ACUSTICHE

<i>Classe</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Colore</i>
I	Aree particolarmente protette	Verde
II	Aree prevalentemente residenziali	Giallo
III	Aree di tipo misto	Arancione
IV	Aree di intensa attività umana	Rosso Vermiglio
V	Aree prevalentemente industriali	Rosso violetto

1.3. PRODOTTI TECNICI E PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE

L'attività ha visto la definizione dettagliata della classificazione (rappresentata secondo le specifiche legislative ed i criteri regionali), con elenco e delimitazione delle zone su cartografia a scala adeguata (1:5.000), e la predisposizione di una Relazione tecnica contenente le informazioni conoscitive richieste dalla normativa regionale e la stesura delle norme di attuazione, inserite nel Regolamento di Attuazione della classificazione acustica.

La procedura per l'approvazione della classificazione acustica prevede, ai sensi dell'art.3 della L.R. n.15/2001, che il progetto di classificazione acustica sia soggetto:

- all'espressione del parere preventivo dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente

(ARPA), secondo le modalità previste dall'art.17 della L.R. 19 aprile 1995 n.44;

- all'adozione da parte del Consiglio Comunale e al deposito per la durata di sessanta giorni;
- all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute;
- alla trasmissione nei successivi trenta giorni alla Provincia per gli adempimenti di cui al comma 5 dell'art.2 della L.R.n. 15/2001.

Con riferimento al parere richiesto al Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico della Regione Emilia-Romagna in merito alla possibilità di adottare procedure semplificative dell'iter, si cita in questa sede la risposta (PG. 2010.0092813 del 31.03.2010):

“(...) nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente in cui si prevede che i Comuni possano esercitare la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, non si vedono impedimenti alla realizzazione di una procedura di semplificazione nell'iter che comporterebbe una riduzione dei 20 giorni indicati dalla D.G.R. 45/2002 prima dell'inizio dell'attività”.

2. LA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DI FATTO

2.1. PREMESSA

Il Comune di Maranello dispone già della zonizzazione acustica del territorio comunale, redatta seguendo gli indirizzi emanati dalla Regione Emilia Romagna con legge regionale 15/01 e deliberazione di Giunta Regionale n.2053 del 09/10/2001 ai sensi della legge 447/95. Con l'occasione della Classificazione acustica di progetto, in coerenza con la redazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali PSC e RUE, se ne è affrontata la revisione, alla luce dell'evoluzione urbanistica del territorio comunale.

L'estensione territoriale del Comune di Maranello è di 32,74 kmq, la popolazione residente al 1/1/2015 è di 17.226 abitanti (fonte ISTAT). La maggior parte della popolazione risiede nel capoluogo; oltre a Maranello, i centri abitati sono Pozza, Gorzano, Torre Maina, Torre delle Oche, San Venanzio, Fogliano e Lucchina.

2.2. ZONIZZAZIONE ACUSTICA - METODOLOGIA

Il criterio di base per l'attribuzione delle differenti zone acustiche nel territorio comunale è stato riferito principalmente alle reali condizioni d'uso del territorio ed alle destinazioni urbanistiche definite dal Piano Strutturale Comunale e dal Regolamento Urbanistico Edilizio, coerentemente con quanto indicato della Direttiva regionale "Criteri e condizioni per la classificazione acustica ai sensi del comma 3 dell'art.2 della L.R.9 maggio 2001, n.15 "disposizioni in materia di inquinamento acustico"¹.

Come specificato nella L.R 15/2001 il territorio comunale è stato suddiviso in unità territoriali omogenee (UTO), definite secondo criteri di omogeneità per usi reali, tipologia edilizia esistente, infrastrutture per il trasporto esistenti. Come detto in precedenza, ai fini dell'individuazione delle UTO sono stati presi come riferimento gli ambiti urbanistici individuati nel PSC e specificati ulteriormente nel RUE, in quanto esito di un approfondita indagine di carattere insediativo - sviluppata secondo i criteri stabiliti dalla LR 20/2000 - che ha permesso di classificare le varie parti del territorio comunale in funzione delle loro caratteristiche di densità di popolazione, attività economiche ecc.. Tale scelta permette una migliore individuazione degli ambiti caratterizzati da un'omogeneità di usi e funzioni e di attribuire di conseguenza la classe acustica più confacente.

Per il sistema della viabilità, oltre all'assegnazione della classe acustica in funzione delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di ciascuna strada ed in relazione alla significatività del

¹ [...] per "stato di fatto" si intende l'assetto fisico e funzionale del tessuto urbano esistente non sottoposto dallo strumento di pianificazione vigente ad ulteriori sostanziali trasformazioni territoriali, urbanistiche e di destinazione d'uso tali da incidere sulla attribuzione delle classi acustiche.

traffico veicolare, sono state definite le fasce di pertinenza acustica secondo quanto disposto dal DPR 142/2004.

Come raccomandato dalla direttiva si è cercato di evitare o quantomeno limitare una eccessiva frammentazione del territorio comunale e l'accostamento di zone caratterizzate da una differenza di livello assoluto di rumore superiore ai 5dB(A).

Le situazioni di potenziale conflitto acustico sono state individuate e descritte nel presente documento e disciplinate nel regolamento di attuazione².

Nella tabella che segue si riportano i limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III – Aree di tipo misto	60	50
IV – Aree di intensa attività umana	65	55
V – Aree prevalentemente industriali	70	60
VI – Aree esclusivamente industriali	70	70

2.2.1. AREE ADIACENTI ALLE INFRASTRUTTURE VIARIE PRIMARIE E SECONDARIE

La classificazione acustica previgente non riportava quanto previsto dal DPR 30/03/2004 n 142 relativamente alle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali. Pertanto, l'individuazione delle strade di comunicazione primaria e secondaria, che comporta l'assegnazione delle aree adiacenti rispettivamente alla IV e alla III classe, ha costituito il primo adempimento ed ha portato ad una prima parziale modifica delle scelte effettuate nella precedentemente elaborazione. Tale classificazione è stata attribuita alle strade individuate dal Piano del Traffico come strade "extraurbane secondarie (tipo C)", nonché ad alcune strade dette di "interquartiere (tipo E)" che costituiscono di fatto, per le attuali caratteristiche intrinseche, un asse di scorrimento, di penetrazione, o di attraversamento o di collegamento con le aree urbane confinanti.

A) AREE ADIACENTI ALLE INFRASTRUTTURE VIARIE PRIMARIE.

Sono stati individuati gli assi viari esistenti che costituiscono i principali assi di penetrazione e le principali radiali:

² Nell'Allegato A delle presente relazione è illustrato il modo seguito che ha permesso di attribuzione la classe acustica alle varie parti del territorio comunale.

- la via Pedemontana (SP467);
- la nuova Estense (SS12);
- la Strada provinciale Giardini e via Abetone superiore.

Per questo tipo di strade, come da Codice della Strada, sono state attribuite fasce di pertinenza acustica per un'ampiezza totale di 150 m: per la fascia A e di 50 metri per la fascia B.

La profondità delle aree adiacenti l'area stradale, che rientra nella Classe IV, è stata aumentata da 30 metri a 50 metri dal bordo strada su entrambi i lati. Tali strade non attraversano il centro storico e non presentano a bordo strada edificazione continua in grado di costituire un efficace schermo acustico. È stata adottata una fascia ad ampiezza costante.

B) AREE ADIACENTI ALLE INFRASTRUTTURE SECONDARIE.

Sono state individuate quattro strade di interquartiere (via Claudia, via Abetone Inferiore, via Zozi e via Vandelli).

Le strade di interquartiere sono generalmente interessate da traffico che può risultare anche molto intenso ma con una modesta presenza di veicoli pesanti e con prevalente destinazione interna al capoluogo.

Per la Viabilità Urbana di quartiere – E – è stata definita una fascia di pertinenza acustica di 30 metri. La fascia compresa entro i 30 metri dal bordo strada, su entrambi i lati, è stata delimitata come area da assegnare alla classe terza; la distanza tra gli edifici è tale da non rendere applicabile la delimitazione del solo primo edificio e delle relative aree pertinenziali. Pertanto è stata adottata una fascia ad ampiezza costante estesa fino a comprendere l'intero edificio quando la linea lo escludeva solo in parte.

La restante rete viaria risulta caratterizzata da un traffico prevalentemente locale e di servizio a nuclei abitati rurali per cui le aree prospicienti assumono automaticamente la stessa classe dell'area interessata.

2.2.2. AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

Nella I classe sono comprese le strutture sanitarie, i complessi scolastici presenti, nonché alcune aree a parco. Per le aree verdi si è proceduto alla verifica dei parchi e giardini pubblici di rilevanza urbana e/o valore paesaggistico, escludendo le aree sportive e le aree verdi con caratteristiche di "verde di quartiere"; sono pertanto state confermate in prima classe: il parco di Maranello e l'area a parco di Lucchina con leggere modifiche alle perimetrazioni.

In coerenza con gli indirizzi regionali, tutte le strutture scolastiche presenti sono state classificate come aree particolarmente protette anche quando la localizzazione rende complessa la realizzazione in tempi brevi di interventi in grado di raggiungere gli obiettivi alla classe: si tratta comunque di un obiettivo di medio termine che l'Amministrazione si pone.

Nella tabella è riportato l'elenco delle scuole, nell'ultima colonna sono indicate con un asterisco le scuole che appaiono in conflitto potenziale con le aree circostanti e con un trattino quelle che non risultano in tale condizione.

Micronido Gorzano	via Vandelli 486, Gorzano di Maranello	*
Nido d'infanzia C. Cassiani	via F. Gioia 2, Maranello	*
Nido d'infanzia Le Coccinelle	Via Boito 23, Maranello	*
Scuola Materna J. da Gorzano	Via Ticino 19, Gorzano di Maranello	*
Scuola Materna Obici	Via Ponchielli 58, Pozza di Maranello	-
Scuola Materna Sorelle Agazzi	Piazza Amendola 9, Maranello	*
Scuola Materna Cassiani	Via F. Gioia 2, Maranello	*
Asilo Infantile I.P.A.B. M. Bertacchini-Borghi	Via Claudia 81 - Maranello	*
Scuola Primaria G. Rodari	Via Vandelli 199, Pozza di Maranello	*
Scuola Primaria C. Stradi	Via Boito 27, Maranello	*
Scuola secondaria di primo grado statale Ferrari	Via Fornace 36, Maranello	*
Istituto superiore I.P.S.I.A. Ferrari	Via D. Ferrari 2, Maranello	*

2.2.3. AREE PREVALENTEMENTE ED ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

Sono state sostanzialmente confermate le scelte compiute nella precedente elaborazione: sono state attribuite alla classe V tutte le zone omogenee a prevalente destinazione industriale, che risultano completamente edificate.

Gli insediamenti industriali sono concentrati nella parte nord-ovest del territorio comunale: l'area di maggiori dimensioni è attraversata dalla Strada Pedemontana.

Le aree di V classe costituiscono il 5,6% dell'intero territorio comunale.

2.2.4. AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ DIREZIONALI O COMUNQUE AD INTENSA ATTIVITÀ UMANA (CLASSE IV)

Oltre che alle fasce stradali individuate al precedente punto 2.1, sono state assegnate alla IV classe le aree che ospitano strutture commerciali o direzionali (individuate con la sigla APC.ct nel PSC) e le aree miste in prevalenza occupate da edifici artigianali ma con presenza anche di edifici ad uso abitativo, sia pure in quantità minoritaria. Escludendo le fasce stradali, risulta essere in classe IV quasi il 5% del territorio comunale.

2.2.5. AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE, AREE DI TIPO MISTO E AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA (CLASSI II, III, IV)

Per quanto riguarda le aree prevalentemente residenziali, le aree di tipo misto e ad intensa attività umana – in particolare l'area urbana del centro di Maranello – come si è detto sono state considerate come base conoscitiva le valutazioni e gli approfondimenti sviluppati durante la redazione di PSC e RUE, e in particolare le analisi sul tessuto insediativo presente e sul sistema dei servizi esistenti che hanno portato alla definizione dei sub-ambiti del RUE

In sostanza, non si rilevano differenze significative tra la situazione del 2005 e quella attuale, se non l'ampliamento di alcune UTO per effetto dell'attuazione di interventi, con conservazione peraltro dei caratteri di densità di popolazione e di attività.

2.2.6. AREE PREVALENTEMENTE AGRICOLE

La parte rimanente del territorio comunale è a prevalente destinazione agricola: si tratta di aree coltivate nelle quali sono utilizzati trattori e macchine agricole, pertanto, secondo gli indirizzi regionali tali aree, che costituiscono la parte più cospicua del territorio, sono state confermate nella classe III. Alla classe terza è pertanto assegnato a circa il 67% del territorio comunale, di questo circa il 60% è costituito da aree agricole, principalmente concentrate nella parte collinare.

2.3. DESCRIZIONE DELLE TAVOLE DI ZONIZZAZIONE

La zonizzazione acustica è riportata in una unica tavola (che comprende l'intero territorio comunale) in scala 1:10000; la base cartografica utilizzata è la nuova CTR. Per l'individuazione delle classi di destinazione d'uso del territorio si è utilizzata la differenziazione cromatica secondo le norme UNI 9884 "Caratterizzazione acustica del territorio" che prevede:

CLASSE	COLORE
I	Verde
II	Giallo
III	Arancione
IV	Rosso vermiglio
V	Rosso violetto
VI	Blu

Si riporta, di seguito, una sintetica descrizione delle parti del territorio comunale assegnate alle diverse classi acustiche nella classificazione dello stato di fatto.

Nella classe I (aree particolarmente protette) rientrano circa 29,84 ettari, oltre il 0,9% dell'intero territorio comunale; sono compresi in questa classe: parchi, le aree sanitarie e gli istituti scola-

stici.

Le Aree prevalentemente residenziali classificate in classe II occupano una superficie di circa 156,79 ettari, equivalente al circa il 4,7% dell'intero territorio comunale, concentrata sostanzialmente nel capoluogo e nei due principali centri abitati (Pozza e Gorzano).

Nella classe III (aree di tipo misto) ricadono circa 2769 ettari, il 84,5% circa del territorio comunale; l'area agricola è naturalmente la parte maggiore, mentre anche per questa classe le aree residenziali sono concentrata sostanzialmente nel capoluogo e nei due principali centri abitati.

La classe IV "aree ad intensa attività umana" occupa una superficie di circa 134,42 ettari, il 4% dell'intero territorio comunale.

La viabilità principale che comporta l'assegnazione alla IV classe delle aree limitrofe è costituita da:

1. SS.12 (Via Nuova Estense);
2. SP.467 (Via Pedemontana);
3. Via Abetone Inferiore fino all'estremo sud dell'ambito produttivo;
4. Viabilità di recente realizzazione compresa tra la rotatoria che unisce via Enzo Ferrari, via Toscana, via Grizzaga fino al confine nord con l' ambito produttivo;
5. Via Statale (al confine con Solignano nuovo).

La classe acustica III é stata attribuita alla via Claudia che attraversa il centro abitato di Maranello proseguendo su via Vignola fino all'immissione con la Nuova Estense; alla via Abetone superiore (dalla fine di via Abetone inferiore) fino all'intersezione con via Zozi, proseguendo su via Jacopo da Gorzano fino all'immissione su via Vandelli e al tratto di via Martinella compreso tra via Pedemontana e via Vignola

Le aree di classe V occupano una superficie di 183,69 ettari, il 5,5% dell'intero territorio comunale.

SUDDIVISIONE PER CLASSE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

<i>Classe</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>% sul totale</i>
Classe I	Parchi ed aree verdi, Scuole e luoghi di assistenza e cura	29,84	0,9
Classe II	Aree residenziali	156,79	4,7
Classe III	Aree residenziali e miste, Aree agricole	2769	84,5
Classe IV	Fasce stradali, Aree urbane miste	134,42	4
Classe V	Aree industriali	183,69	5,5
Totale Territorio Comunale		3274	100

2.4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI POTENZIALE CONFLITTO

Uno degli obiettivi della classificazione acustica è quello di evidenziare le incompatibilità acustiche presenti, generate perlopiù dal contatto di zone che differiscono per più di cinque decibel. Nel complesso la presente classificazione acustica del territorio comunale evidenzia alcune situazioni di potenziale conflitto acustico, di seguito illustrate:

POZZA. Potenziale conflitto acustico tra la zona residenziale in classe II e la zona in classe IV relativa all'infrastruttura veicolare.




Estratto classificazione acustica – stato di fatto



ortofoto

POZZA. Potenziale conflitto acustico tra la zona residenziale in classe II e la zona in classe IV relativa all'infrastruttura veicolare.




Estratto classificazione acustica – stato di fatto



ortofoto

TORRE MAINA. Potenziale conflitto acustico tra la zona residenziale in classe II e la zona in classe IV relativa all'infrastruttura veicolare.



Estratto classificazione acustica – stato di fatto



ortofoto

CAPOLUOGO. Potenziale conflitto acustico tra la zona residenziale in classe II e la zona in classe IV relativa all'infrastruttura veicolare.




Estratto classificazione acustica – stato di fatto



ortofoto

POZZA. Potenziale conflitto acustico tra la zona residenziale in classe II e la zona produttiva in classe V.



Estratto classificazione acustica – stato di fatto



ortofoto

3. LA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DI PROGETTO

3.1. METODOLOGIA

Per la classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali si è fatto riferimento ai nuovi strumenti di pianificazione comunale (PSC e RUE) predisposti ai sensi della L.R. n.20/2000 e ss.mm.ii.e alle successive varianti

Per quanto riguarda le aree particolarmente protette (Classe I) e le aree prevalentemente ed esclusivamente produttive (classe V) ci si è comportati in analogia con i criteri già assunti per lo stato di fatto.

Per quanto riguarda gli ambiti a prevalente destinazione residenziale (AN, Ambiti per i nuovi insediamenti), l'attribuzione della classe acustica è stata valutata con riferimento a quella attuale, in funzione dell'assetto e delle caratteristiche urbanistiche e funzionali definite dalle norme di piano per ogni specifico ambito, tenendo conto delle condizioni al contorno.

I criteri ed i parametri proposti sono gli stessi utilizzati per la classificazione dello stato di fatto, ma riferiti all'assetto territoriale, urbanistico e funzionale che ciascuna area può potenzialmente assumere al momento della completa attuazione delle previsioni del PSC e agli obiettivi di qualità assunti dall'Amministrazione in generale per il territorio urbano e in particolare per gli ambiti residenziali.

Analogamente, per definire la classificazione acustica degli ambiti territoriali misti (residenziali e altri usi) si è fatto riferimento allo scenario insediativo potenzialmente realizzabile in seguito alla integrale attuazione dell'insieme dei disposti normativi dell'ambito relativi alla intera capacità insediativa e alla sua massima articolazione funzionale.

Per gli ambiti AR – Ambiti da riqualificare, in analogia al territorio urbanizzato esistente, e in considerazione del fatto che che il PSC – nel perseguimento dell'obbiettivo della qualificaione complessiva - prevede in generale la riduzione della densità insediativa e la mofidifica degli usi, si è prevista l'assegnazione della III classe. Con ciò si ribadisce quanto già indicato a proposito degli obiettivi di qualità assunti dall'Amministrazione, che assumono particolare rilievo negli interventi di qualificazione con sostituzione delle attività esistenti con altre a minore impatto ambientale. L'effetto positivo, inoltre, può estendersi anche alle porzioni limitrofe del tessuto urbano.

Un effetto evidente delle scelte del PSC è pertanto il passaggio di classe di ambiti urbani oggetto di politiche di riqualificazione e trasformazione urbanistica.

Si segnalano in particolare:

- il miglioramento di classe (dalla IV alla III) di alcune aree prospicienti la Pedemontana in

località Pozza e Maranello Capoluogo per effetto della realizzazione di barriere acustiche lungo la viabilità;

- l'attribuzione della classe III all'ambito di riqualificazione di Gorzano (individuato con la sigla AR.2J) e all'ambito di riqualificazione posto localizzato tra la via Claudia e l'impianto sportivo di Maranello (individuato con la sigla AR.2b nel PSC).
- L'attribuzione delle classe I ad alcune aree oggetto di ampliamento del parco di Maranello e dell'area a parco localizzata ad ovest della località Castello;
- L'attribuzione della classe II per l'ambito di nuovo insediamento AN.2d.

Altre scelte operate in sede di PSC hanno determinato un cambiamento di classe di aree anche non urbane. Tra le più significative si segnala l'attribuzione della classe V ai nuovi ambiti di espansione produttiva posti a nord del polo produttivo esistente (APS.I), nonché l'area di nuova espansione URB.t in località Pozza.

3.2. DEFINIZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA PROSPICIENTI LE INFRASTRUTTURE VIARIE (DPR 142/2004)

Ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 2004 n.142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art.11 della L.26.10.1995 n.447" sono definiti limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti e di progetto, entro fasce di pertinenza acustica variabili in funzione del tipo di strada da 250 m. a 30 m.

I valori limite di immissione sono definiti per il periodo diurno e per quello notturno, distinguendo inoltre tra ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) e altri ricettori.

Il Decreto definisce inoltre interventi per il rispetto dei limiti (art.6), interventi diretti sul ricettore (art.7), Interventi di risanamento acustico a carico del titolare (art.8), Verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli (art.9) e azioni di monitoraggio (art.10).

L'applicazione del DPR 142/04 comporta quindi l'indicazione, sulla cartografia della classificazione acustica, delle fasce di pertinenza acustica delle strade esistenti e di progetto. Entro tali fasce, a prescindere dalla classe acustica assegnata, per i ricettori esistenti e di progetto dovranno essere rispettati i valori massimi di immissione indicati dal Decreto stesso: ad esempio un edificio residenziale localizzato entro una fascia di 50 m. da una strada urbana di scorrimento a carreggiate separate è soggetto a un valore limite di immissione di 70 dB(A) nel periodo diurno, anche se in base alla classificazione acustica alla fascia è assegnata la classe IV (65 dB(A) il valore limite di immissione nel periodo diurno).

Nella cartografia figurano con diversa grafia le fasce di pertinenza acustica relative a:

- Strade di previsione
- Extraurbane principali (fascia di pertinenza acustica 250 m.)
- Extraurbane secondarie (fascia di 150 m.)
- Urbane di scorrimento (fascia di 100 m.)
- Strade esistenti
- Extraurbane principali (fascia A 100 m. – fascia B 150 m.)
- Extraurbane secondarie (fascia A 100 m. – fascia B 150 m.)
- Urbane di scorrimento (fascia di 100 m.)

4. INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

A seguito dell'attribuzione delle classi acustiche si sono individuate diverse situazioni di potenziale conflitto generate dallo scarto di più di una classe acustica fra aree confinanti.

Il superamento di tali conflitti, qualora effettivamente riscontrati anche a seguito di verifiche strumentali di caratterizzazione del clima acustico del sito, potrà realizzarsi con le seguenti modalità:

- l'attuazione di piani di risanamento che prevedano la realizzazione di opere di mitigazione su attività, infrastrutture e tessuti urbani esistenti (conflitti fra stati di fatto);
- la scelta da parte della Amministrazione comunale di perseguire obiettivi di qualità anche tramite la valutazione e verifica preventiva dei nuovi piani, attraverso la razionale distribuzione delle funzioni, alla idonea localizzazione delle sorgenti e delle attività rumorose, nonché dei ricettori particolarmente sensibili;
- l'adozione di idonee misure in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche (conflitti che coinvolgono stati di progetto) in corso.

Quanto alle azioni proponibili ai fini del risanamento si dovrà fare riferimento ai diversi strumenti normativi e competenze proprie dell'Amministrazione comunale (PSC e relativi strumenti da attuazione; RUE, POC, PUT), fino a giungere ad ipotizzare degli interventi diretti quali la realizzazione di opere di mitigazione acustica.

Tali temi saranno tuttavia oggetto di un eventuale e successivo "Piano di risanamento acustico", del quale per sommi capi si possono ipotizzare le principali linee d'azione:

- interventi sull'organizzazione della mobilità, distinguendo fra interventi sul sistema viabilistico e quelli sulle caratteristiche delle infrastrutture;
- interventi su aree ed isolati da risanare, prevedendo la bonifica acustica, o al limite la delocalizzazione (criterio già applicato agli ambiti di riqualificazione), per tutte quelle attività produttive interne al tessuto urbano che si caratterizzano come soggetto impattante per le aree residenziali circostanti;
- ambiti attuati dal POC: si tratta di aree in cui è possibile fissare degli obiettivi prestazionali e di qualificazione futura da raggiungere con progetti complessi che intervengono sia sulla sorgente disturbante, sia sull'area e che agiscono su più fattori, quali il traffico, la presenza di attività, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi. Si potrebbe per esempio ipotizzare di applicare dei criteri di "progettazione sostenibile" a tutti i previsti interventi di ampliamento residenziale.
- Valutazioni dettagliate delle problematiche acustiche negli ambiti da riqualificare e negli ambiti di nuovo intervento previsti dal PSC. A fronte di situazioni di conflitto si dovrà inter-

venire mediante inserimento di adeguate opere di protezione acustica, oppure attraverso la progettazione di zone cuscinetto in grado di assorbire parte degli impatti dovuti alle sorgenti disturbanti. Tali interventi dovranno comunque essere verificati e previsti in sede di Verifica di Compatibilità Acustica dei singoli progetti, così come previsto dall'art.8 della Legge Quadro n.447/95 e dall'art.10 della L.R.15/01.

4.1. DISCIPLINA ACUSTICA DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Ai fini dell'applicazione delle presenti indicazioni vengono considerati Piani Attuativi tutti i piani particolareggiati di carattere residenziale o produttivo, nonché i programmi di riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui alla classificazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite per la classe di riferimento, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la classificazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono comunque risultare variazioni per più di 5 dB(A), in termini di valori misurati (art.4 L.447/95).

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la "Documentazione di Impatto Acustico" o la "Documentazione Previsionale del Clima Acustico". che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente documento considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi

I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe o le classi di classificazione acustica secondo le quali suddividere l'area di intervento, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ...).

L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante dalle infrastrutture di trasporto,

già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

4.2. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

La Documentazione di Previsione di Impatto Acustico (DPIA) deve essere allegata alla domanda di permesso di costruire in tutti i casi previsti all'art. 6 del regolamento di attuazione.

La Documentazione di Impatto Acustico può essere anticipata in sede di presentazione del Piano Urbanistico Attuativo qualora in tale fase siano già conosciute le informazioni necessarie per la descrizione dell'impatto.

La DPIA, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione e di emissione definiti dalla legge, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ricondurre le sorgenti sonore entro i valori limite. Tali misure devono quindi trovare riscontro negli elaborati di progetto.

La Valutazione del Clima Acustico (DVCA) deve essere allegata alla domanda di permesso di in tutti i casi previsti all'art. 6 del regolamento di attuazione.

La DPCA deve dimostrare, riguardo al lotto di intervento, il rispetto dei valori limite relativi alla classe di classificazione acustica attribuito al medesimo in sede di classificazione acustica.

Per la residenza la DPCA non è richiesta nel caso di interventi di ampliamento di entità inferiore al 30% e nel caso che l'edificio sia collocato a distanza superiore a m. 30 da strade locali (tipo F), superiore a m. 40 da strade extraurbane secondarie (tipo C) e da strade di quartiere (tipo E), superiore a m. 60 da strade extraurbane principali (tipo B) e da strade di scorrimento (tipo D) e a superiore a m. 100 da autostrade (tipo A).

Nel caso di interventi edilizi nell'ambito PUA per i quali sia stata predisposta la DVCA prima della loro approvazione, non è più richiesta la DVCA relativa ai singoli interventi edilizi, ma è sufficiente la dichiarazione firmata dal progettista responsabile (di cui all'art. 6.4.2 comma 3 lettera g) che asseveri la rispondenza dell'opera ai requisiti cogenti stabiliti dal RUE.

In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività clas-

sificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

Per le stesse tipologie edilizie e per gli stessi casi in cui sia prevista la redazione di un Documento Previsionale di Clima Acustico, si dovrà ottemperare, in sede di richiesta di Concessione Edilizia, ai disposti normativi di cui al DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

4.3. PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE

Nel territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato il decreto di cui alla Legge n. 447/95.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Le infrastrutture stradali devono rispettare il DPR 142/2004 (Decreto Strade).

4.4. PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Gli elaborati della classificazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso.

In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

- A) SITUAZIONI DI COMPATIBILITÀ
- B) SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITÀ
- C) SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

4.5. DEROGHE PER ATTIVITÀ TEMPORANEE


La deroga ai limiti acustici definiti con la classificazione acustica del territorio comunale è definita mediante Delibera di Giunta Regionale n.45 del 21 gennaio 2002, "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività".

Tale direttiva definisce, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 15/01, gli indirizzi agli Enti locali per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose. Sono normate, nello specifico:


- attività di cantiere
- attività agricole
- particolari attività: macchine da giardino, gli altoparlanti, i cannoncini antigrandine e anti-storno.
- manifestazioni temporanee (sono comprese fra queste i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito)

Per queste ultime si elencano le aree valutate idonee per lo svolgimento, in determinati periodi, di raduni, spettacoli, sagre, feste, concerti, attività circensi, ecc. con i relativi stralci cartografici localizzativi.


1. Area di Piazza Amendola (Capoluogo)




2. Area Arena parco Ferrari (Capoluogo)



3. Parco delle Città (Pozza)




4. Area Per la Manifestazione “La Notte Rossa” (Capoluogo)



5. Area della Parrocchia di Pozza e dell'Oratorio di Sant'Anna




6. Area della Parrocchia di Torre Maina e Gorzano





7. Area della Parrocchia di San Venanzio



8. Area della Parrocchia di Fogliano



9. Area del Festival del Contadino**10. Chiosco del Parco Ferrari**

Lo svolgimento delle attività temporanee è normato all'art. 7 del Regolamento di attuazione; tra le manifestazioni si segnala in particolare la c.d. "Notte Rossa", evento organizzato dal Comune di Maranello e dal Consorzio Maranello Terra del Mito in collaborazione con il Museo Ferrari di

Maranello e lo Scuderia Ferrari Club, che presenta un importante richiamo di pubblico (circa 30.000 persone nel 2015).

4.6. VALUTAZIONI

Per le valutazioni di compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai valori limite di cui al D.P.C.M. 14/11/97 e alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della documentazione (di impatto acustico e di previsione del clima acustico).

4.7. DOCUMENTAZIONE TECNICA

Per gli interventi suddetti è necessario produrre una documentazione d'impatto acustico capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento.

La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

La documentazione da produrre per la valutazione comprende:

- la *rilevazione dello stato di fatto* ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- la *valutazione della compatibilità acustica* dell'intervento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
- la *descrizione degli interventi di mitigazione* eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.

4.8. AGGIORNAMENTI

L'aggiornamento della classificazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento

del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale e, in ogni caso, ove si verificano le condizioni di cui all'art. 4 del regolamento di attuazione.